

e le difficoltà, che suscitò, portarono in prima linea di discussione la questione della dipendenza loro.

Come abbiamo già accennato, nominata nel 1870, una Commissione composta delle più alte competenze della scienza e dell'amministrazione in generale, dopo lunghe discussioni, chiuse nel 1875 i suoi lavori con dotta relazione del segretario Cesare Guasti; il quale, pure essendo stato sinora alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, concluse per la unica dipendenza dal Ministero dell'interno. E tale unica dipendenza d'allora in poi non fu più discussa, anche se, talvolta, per interesse particolare, qualche voce contraria tenti ancora di levarsi.

La Commissione consigliò altresì, per dar piena esecuzione alle sue conclusioni, di concentrare tutti gli archivi centrali moderni in un unico organismo che costituisse l'archivio del Regno. Ma le condizioni preesistenti, nonchè quell'egoismo e quella gelosia, che offuscano talvolta la mente e la condotta di varie amministrazioni, come hanno sinora impedito la costruzione di un edificio apposta per tale istituto, così, seppure non siano riuscite a intralciare la riunione tumultuosa del maggior numero di archivi dispersi fra vari uffici scomparsi, hanno però ostacolato in tal modo l'applicazione di quel provvedimento da permettere che, accanto agli archivi di Stato tuttora sussistano altri archivi dipendenti da altri dicasteri. Così gli archivi notarili sono amministrati dal Ministero della giustizia e dei culti e ridotti ad uffici contabili. Dal medesimo dicastero e da quello dell'istruzione pubblica si muove la vigilanza, a titolo diverso, su quelli degli enti ecclesiastici. Il Ministero degli affari esteri, da noi come altrove, conserva i propri atti e come precedenti quelli di parecchi degli Stati, dai quali è sorto il Regno. Tutto ciò, oggettivamente considerato, è fonte e fomite di disorganizzazione e di disordine, nè risponde ad alcuna delle tendenze dell'archivistica moderna.

CONSIGLIO SUPERIORE PER GLI ARCHIVI. — Qualunque sia il dicastero, al quale la legge attribuisce il servizio degli archivi, le importanti questioni amministrative, culturali e, anche, politiche, che questo servizio solleva, consigliano di porre accanto all'ufficio ministeriale un consesso, che colla sua dottrina ed esperienza sappia illuminarlo nelle sue risoluzioni. Talvolta, come in Inghilterra quel consesso è superiore all'ufficio ministeriale; e di quelle funzioni fa, anzi, sua prerogativa il Parlamento e, per esso, fanno le Commissioni varie incaricate di riferirgli in proposito. Ma, come l'esperienza ha dimostrato, sebbene la somma del potere appartenga veramente a quell'al-

tissimo organo dello Stato, la sua incompetenza o, per dir meglio, la sua universale competenza rende puramente formale quella prerogativa e dimostra come tutti i corpi elettivi siano inadatti a quelle mansioni. Meglio è organizzata quella funzione negli altri paesi; ove quel consesso è composto di personaggi, i quali per la loro scienza, per il loro ingegno, per la loro perizia occupano o abbiano occupato un posto eminente nella cultura, nella politica e nell'amministrazione; vale a dire abbiano una giusta e profonda preparazione a risolvere tutte le questioni, anche più ardue, che possano presentarsi nella vita di questi istituti. In alcuni paesi fu affacciato il dubbio se non convenisse integrare quell'insieme di qualità superiori con l'opportunità di un parere tecnico; e talvolta fu ammesso in seno a quel consesso un rappresentante del personale.

In Italia il corpo consultivo, chiamato ad esprimere il proprio parere in materia di archivio, è il *Consiglio superiore per gli archivi del Regno*, che siede presso il Ministero dell'interno ed è composto di 15 membri effettivi, i quali durano in carica quattro anni. Ad esso il Ministero chiede parere sulle questioni di massima e sulla nomina di direttori degli archivi.

Nel proprio seno il Consiglio superiore elegge per un biennio tre membri; i quali, insieme col Presidente e coi rappresentanti dell'amministrazione centrale, vale a dire il Direttore generale dell'amministrazione civile e il direttore capo del personale degli archivi, costituiscono la *Giunta del Consiglio superiore per gli archivi del Regno*; che funge da consiglio di amministrazione per il personale: e, oltre ai casi previsti dalle leggi e regolamenti, esprime il suo giudizio specialmente sulle proposte di scarto, trasmesse col loro nulla osta dai direttori degli archivi, nella cui giurisdizione le dette proposte siano state formulate.

II. COMUNICAZIONE DEGLI ATTI

Abbiamo detto che gli archivi sono materia di diritto pubblico, e, come tali, si decompongono nei loro elementi necessari e contingenti. Elemento *necessario* è la conservazione degli atti e ne abbiamo sinora trattato; elemento *contingente* ne è la comunicazione, della quale ci rimane a trattare.

La *comunicazione degli atti* consiste nel fatto, nell'azione di mettere a disposizione di tutti e dei singoli consociati gli atti conservati in archivio, affinché essi possano esaminarli, trascriverli, prenderne